

29977/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

CARLO DE CHIARA

Presidente

MARINA MELONI

Consigliere

MARIA ACIERNO

Consigliere

CLOTILDE PARISE

Consigliere - Rel.

LUNELLA CARADONNA

Consigliere

Oggetto

Mantenimento figlio
maggiorenne
Legittimazione
attiva del genitore

Ud. 16/09/2020 PU
Cron. 29977
R.G.N. 1634/2016
20675/2016

SENTENZA

sul ricorso 1634/2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis), giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)
rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) , giusta
procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

2695
2020

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositato il 19/11/2015;

nonché sul ricorso 20675/2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) , giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 675/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 27/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2020 dal cons. PARISE CLOTILDE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI FRANCESCA che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, riportandosi alle conclusioni scritte nella requisitoria già depositata in atti;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato (omissis) che si riporta e chiede l'accoglimento dei ricorsi;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato (omissis) che si riporta e chiede il rigetto del ricorso.

Qes

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 337 quinquies cod. civ. (omissis) chiedeva al Tribunale di Lecce l'aumento, da euro 200 a euro 450, dell'assegno di mantenimento a carico del padre (omissis) per il figlio maggiorenne (omissis), studente iscritto all'Università di (omissis). Il Tribunale, con decreto del 28-1-2015, rigettava la domanda rilevando che la coabitazione del figlio maggiorenne con la madre già affidataria era cessata e che il figlio, in ragione della frequenza dei corsi universitari a (omissis), faceva rientro presso l'abitazione materna solo in occasione delle festività natalizie e pasquali e durante le vacanze estive.

2. Il reclamo proposto dalla (omissis) avverso il citato decreto è stato accolto dalla Corte d'appello di Lecce con decreto n. 139-2015, pubblicato il 19-11-2015 e notificato 27-11-15. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la legittimazione *iure proprio* e concorrente della madre a chiedere l'aumento del contributo di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, il quale "*fa sempre capo al genitore con cui coabita per reperire le risorse necessarie per soddisfare le sue esigenze, a cui non può provvedere autonomamente*". La Corte d'appello ha, pertanto, disatteso l'orientamento richiamato dal Tribunale, non attribuendo rilevanza, nel caso di specie, al criterio del tempo, prevalente o sporadico, trascorso dal figlio maggiorenne presso l'abitazione del genitore già collocatario, essendo giustificato da ragioni di studio l'allontanamento, per parte prevalente dell'anno, del figlio stesso dalla suddetta abitazione. La Corte territoriale ha, inoltre, accolto la richiesta di aumento del contributo di mantenimento a carico del padre, quantificato in €450,00 mensili, importo ritenuto

Qe

congruo in considerazione delle spese che notoriamente deve affrontare uno studente universitario fuori sede.

3. Avverso questo provvedimento (omissis) propone ricorso per cassazione (R.G.n.1634/2016), affidato a due motivi, di cui il primo articolato in cinque punti, nei confronti di (omissis) , che resiste con controricorso.

4. Avverso lo stesso decreto n.139/2015 (omissis) ha proposto, ai sensi dell'art.395, comma 1, n.4 cod. proc. civ., ricorso per revocazione, che è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Lecce con sentenza n. 675/2016 pubblicata il 27-6-2016. La Corte territoriale ha ritenuto insussistente il denunciato errore di fatto, rilevando che con il decreto impugnato era stato valutato l'aspetto della maggiore o minore permanenza del figlio presso la casa materna, presso quella paterna e presso la sede universitaria e se ne era esclusa la rilevanza, attribuita, invece, alla circostanza che il figlio, nonostante la coabitazione sporadica con la madre, faceva capo alla stessa *"per reperire le risorse necessarie per soddisfare le sue esigenze, a cui non può provvedere autonomamente"*.

5. Avverso la citata sentenza n. 675/2016 della Corte d'appello di Lecce (omissis) propone ricorso per cassazione (R.G.n.20675/2016), affidato a sette motivi, nei confronti di (omissis) , che resiste con controricorso.

6. La prima causa, inizialmente assegnata alla Sesta Sezione di questa Corte, è stata rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380 bis, ultimo comma, cod. proc. civ., per l'eventuale riunione dell'altra causa ai sensi dell'art.335 cod. proc. civ..

La Procura Generale ha depositato requisitoria e le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso di cui al n. 1634/2016 R.G. il ricorrente lamenta: (i) l'erronea valutazione da parte della Corte d'appello del fatto che il figlio ormai maggiorenne non coabita più con la madre e del fatto che a questa si sarebbe dovuto rivolgere per le proprie esigenze economiche, rimarcando che nei gradi di merito la stessa madre aveva riferito che il figlio abitava a (omissis) e nei periodi in cui rientrava a Lecce si tratteneva anche presso la casa paterna, nonché assumendo come pacifica la contribuzione del padre alle spese universitarie, specie quelle concordate con il figlio (pag.4 ricorso), il quale, dunque, non faceva solo riferimento alla madre per tali spese;(ii) la violazione del disposto dell'art. 337 *septies* cod. civ., che prevede il versamento dell'assegno periodico di mantenimento per il figlio, maggiorenne ma non indipendente economicamente, direttamente a questi, e non la regola opposta indicata nel decreto impugnato, ossia la responsabilità economica esclusiva di un solo genitore, benché collocatario, verso il figlio maggiorenne; (iii) la mancanza di motivazione specifica in ordine alle circostanze di fatto giustificative della decisione di disporre il versamento dell'assegno di mantenimento non al figlio ma alla madre, la cui legittimazione concorrente sussiste solo se permane la convivenza; (iv) la mancata considerazione da parte del giudice di merito della cessata coabitazione tra il figlio maggiorenne, che si gestisce del tutto autonomamente, e la madre, in violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter e 337 *septies* cod. civ.; (v) l'erronea valutazione delle circostanze di fatto (maggiore età del figlio, suo trasferimento a (omissis), rientro in Lecce in alcuni periodi di vacanza con alloggio alternato presso entrambi i genitori, versamento

ca

dell'assegno di mantenimento sul conto corrente intestato al figlio), nonché la violazione del principio dettato dall'art. 337 *septies* cod. civ., secondo il quale, ad avviso del ricorrente, il figlio maggiorenne che non coabita con i genitori "è *legittimato in via esclusiva alla fissazione dell'ammontare degli assegni di mantenimento*", considerato che, nella specie, gli assegni di mantenimento pagati dal padre venivano versati dalla madre sul conto corrente bancario intestato al figlio, il quale si gestiva in autonomia, come risultava dal contenuto della nota di *whatsapp* prodotta e inviata nel settembre 2014.

1.2. Con il secondo motivo del medesimo ricorso (n. 1634/2016 R.G.) il ricorrente si duole dell'omessa valutazione delle sue deduzioni nel merito della suddivisione dell'onere di mantenimento del figlio tra gli ex coniugi, stante la dedotta sua limitata disponibilità economica, quale libero professionista, come assume documentato in causa in relazione ai redditi dello stesso degli anni 2013 e 2014, rispetto a quella della madre, dirigente ASL con cospicuo stipendio e proprietaria di immobili. Denuncia altresì il vizio di omessa motivazione, avendo la Corte territoriale valutato soltanto le necessità dello studente universitario e non le possibilità di ciascun genitore al fine della distribuzione dell'onere contributivo.

2. Con il secondo ricorso (n.20675/2016 R.G.) il ricorrente lamenta: (i) con il primo motivo il vizio di illogicità logica e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art.360 comma 1 n.5 cod. proc. civ., per avere la corte territoriale escluso la rilevanza della coabitazione, salvo, di seguito, affermarla, seppure con la connotazione di sporadicità, al fine di giustificare la legittimazione della madre alla domanda di cui trattasi, rimarcando la

contraddittorietà nell'utilizzo del termine coabitazione, che non può essere sporadica, oppure, diversamente opinando, dovendosi attribuire rilevanza anche alla coabitazione con il padre, parimenti sporadica; (ii) con i motivi secondo, terzo e quinto la violazione dell'art. 337 *ter* e *septies* c.c., per avere la Corte d'appello attribuito rilevanza alla coabitazione, e non alla convivenza, in contrasto con i principi affermati da questa Corte nelle pronunce che richiama (Cass. n. 18869/2014 e n. 4555/2012) e per avere il giudice d'appello ritenuto sussistente la legittimazione concorrente del genitore collocatario, nonostante la pacifica cessazione della convivenza con quest'ultimo, in contrasto con il principio dettato dall'art. 337 *septies* cod. civ., secondo il quale, ad avviso del ricorrente, il figlio maggiorenne che non coabita con i genitori è legittimato in via esclusiva a trattare la quantificazione dell'assegno di mantenimento con ciascuno dei genitori e a riceverne direttamente il versamento, non essendo concepibile una sorta di *prorogatio*, in capo al genitore originariamente collocatario, della responsabilità di sostentamento del figlio maggiorenne allontanatosi per motivi di studio; (iii) con il quarto motivo l'omessa motivazione, ai sensi dell'art.360 comma 1 n.5 cod. proc. civ., riguardo le specifiche circostanze di fatto giustificative del riconoscimento alla madre, e non già direttamente al figlio maggiorenne e non economicamente autonomo, della legittimazione a richiedere l'assegno di mantenimento; (iv) con il sesto motivo la mancata valutazione delle circostanze del caso - maggiore età del figlio, suo trasferimento a (omissis), rientro in Lecce in alcuni periodi di vacanza con alloggio alternato presso entrambi i genitori, versamento dell'assegno di mantenimento sul conto corrente intestato al figlio- in base alle quali emergeva l'autonomia del figlio nella gestione delle risorse economiche e della sua esistenza; (v) con

Cp

il settimo motivo la violazione dell'art. 395, comma 1, n.4, cod. proc. civ. per mancata revocazione del provvedimento 10-19/11/2015 della Corte d'appello di Lecce, ricorrendo l'errore di fatto consistito nell'affermazione di una circostanza – convivenza o coabitazione con la madre- pacificamente esclusa dalle parti, la violazione dell'art. 324 c.p.c., in relazione al giudicato formatosi sul difetto di coabitazione, con provvedimento del 28/01/2015 del Tribunale di Lecce, nonché, infine, l'improprio rilievo attribuito alla coabitazione sporadica e il mancato riconoscimento di una eguale posizione giuridica a entrambi i genitori verso il figlio maggiorenne, una volta cessata la coabitazione con la madre, già genitore collocatario.

3. In via preliminare deve disporsi la riunione dei due ricorsi in applicazione analogica dell'art. 335 cod. proc. civ.. Si deve, infatti, ritenere che la riunione di detti ricorsi, anche se non espressamente prevista dalla citata norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le due pronunce, atteso che sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione (Cass. n.10534/2015).

4. In ragione della peculiare connessione di cui si è appena detto, prioritariamente deve esaminarsi il ricorso avverso la sentenza che rigetta l'istanza di revocazione (n.20675/2016 R.G.).

4.1. L'oggetto del giudizio di revocazione, promosso dall'attuale ricorrente ai sensi dell'art.395 comma 1 n.4 cod. proc. civ., è l'errore sul fatto della coabitazione del figlio maggiorenne con la madre, fatto che è stato posto, ad avviso del ricorrente, a fondamento della decisione assunta con il decreto della Corte d'appello impugnato e la cui sussistenza il ricorrente assume incontestabilmente esclusa tra le parti.

Premesso, dunque, che il giudizio revocatorio verte, in base alla stessa prospettazione del ricorrente, sull'errore di fatto denunciato nei termini precisati, deve ritenersi pertinente all'oggetto di quel giudizio solo il settimo motivo di ricorso, mentre tutti gli altri motivi, che sono sostanziale riproposizione di quelli di cui al primo ricorso (n. 1634/2016 R.G.), attengono a questioni giuridiche o di merito, estranee al *tema decidendi* di cui si è detto.

4.2. Ciò posto, le doglianze espresse con il settimo motivo non colgono la *ratio decidendi*. La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto insussistente il denunciato errore di fatto, rilevando che con il decreto impugnato era stato valutato l'aspetto della maggiore o minore permanenza del figlio presso la casa materna, presso quella paterna e presso la sede universitaria e se ne era esclusa la rilevanza, attribuita, invece, alla circostanza che il figlio, nonostante la coabitazione sporadica con la madre, faceva capo alla stessa "*per reperire le risorse necessarie per soddisfare le sue esigenze, a cui non può provvedere autonomamente*".

In altri termini, la Corte d'appello non solo ha affermato che non vi fosse stata la falsa percezione di quanto emergeva dagli atti, ma anche e soprattutto ha escluso la decisività di quel fatto ai fini della decisione assunta, per avere avuto rilievo non la circostanza della coabitazione del figlio con la madre, peraltro sporadica, ma il fatto che quest'ultima fosse il soggetto di riferimento del figlio per soddisfare le sue esigenze. A ciò si aggiunga che il giudizio sulla decisività dell'errore costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da idonea motivazione, come nella specie (Cass. n. 25376/2006).

Le censure espresse dal ricorrente non si confrontano con il suddetto, chiaro, percorso argomentativo, risolvendosi in ripetitiva enunciazione

della erronea rilevanza decisiva attribuita alla circostanza della coabitazione del figlio con la madre, decisività che è stata, invece, espressamente esclusa dalla Corte territoriale, ed essendo, per le stesse ragioni, inconferente il richiamo al giudicato, asseritamente formatosi in punto di difetto di coabitazione, di cui al decreto del Tribunale del 28/01/2015, riformato con il decreto della Corte d'appello di cui è chiesta la revocazione.

4.3. In conclusione, il ricorso di cui al n.20675/2016 R.G. deve dichiararsi inammissibile.

5. Passando all'esame dell'altro ricorso, occorre premettere che, anche qualora fosse ora mutata la situazione per effetto dei provvedimenti provvisori emessi in sede di divorzio (cfr. memoria illustrativa del ricorrente di data 28-3-2017 e documenti allegati), permarrrebbe l'interesse del ricorrente alla pronuncia in relazione al periodo anteriore, atteso che solo a partire dalla data in cui nel giudizio divorzile sono emessi i provvedimenti provvisori questi ultimi si sostituiscono a quelli emessi nel giudizio di separazione (Cass. n.7547/2020).

5.1. Il primo motivo è articolato in cinque punti, con censure espresse *sub specie* del vizio di violazione di legge (artt.337 *ter* e *septies* cod. civ.) e motivazionale, tutte concernenti, sotto distinti ma collegati profili, la rilevanza della convivenza e/o coabitazione del figlio maggiorenne con la madre al fine di escludere la legittimazione *iure proprio* di quest'ultima a pretendere l'aumento del contributo di mantenimento di €200 che era stato posto a carico del padre, con obbligo di versamento alla madre collocataria, in base a quanto concordato dai coniugi in sede di separazione e recepito con la sentenza del Tribunale di Lecce n.2583/2011.

Il ricorrente assume, in buona sostanza, che non sussista la legittimazione *iure proprio* e concorrente della madre ad agire per ottenere l'aumento del contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne in ragione del fatto che quest'ultimo, per motivi di studio, trascorre lunghi periodi non più presso l'abitazione della madre, ma nella città ove ha intrapreso gli studi universitari.

5.2. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito, con orientamento costante, che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è legittimato, *iure proprio*, ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. La perdurante legittimazione del coniuge già affidatario, in difetto di richiesta di corresponsione diretta dell'assegno da parte del figlio divenuto nelle more maggiorenne, si configura come autonoma, nel senso che il genitore già collocatario resta titolare, nei confronti dell'altro genitore obbligato, di un'autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio ai sensi degli artt. 147 e 148 cod. civ. (tra le tante Cass. n.25300/2013 e Cass. n.35629/2018).

L'art.337 septies cod. civ. prevede, infatti, come ipotesi alternativa a quella, ordinaria, del versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, quella conseguente a «*diversa determinazione del giudice*». Nella casistica giurisprudenziale di merito, formatasi in osservanza dei principi affermati da questa Corte (tra le tante Cass.n.4555/2012 e da ultimo Cass.n.17380/2020), la

«*diversa determinazione*» che il giudice può assumere, valutate le circostanze del caso concreto, è anzitutto, appunto, il versamento del contributo all'altro genitore che si occupi materialmente del mantenimento del figlio, a ciò conseguendo la legittimazione attiva del suddetto genitore. Poiché, di norma, è il genitore con il quale il figlio abita a provvedere materialmente ai bisogni ed alle necessità del figlio stesso, la coabitazione si configura, nelle ipotesi che più frequentemente ricorrono, come un parametro fattuale di rilevanza indiziaria, idoneo a giustificare la deroga alla regola generale della corresponsione diretta della somma a titolo di contributo al mantenimento al figlio maggiorenne. Il versamento dell'assegno periodico al genitore con cui permane la coabitazione con il figlio maggiorenne rappresenta, perciò, un contributo concreto alla copertura delle spese correnti che egli si trova a dover sostenere mensilmente, spese correnti cui sono e restano comunque entrambi i genitori obbligati ai sensi degli artt. 147 e 148 cod. civ..

In definitiva, la coabitazione può assurgere ad univoco indice del fatto che permanga un più intenso legame di comunanza familiare tra il figlio maggiorenne e il genitore con cui abita e che sia quest'ultimo la figura di riferimento per il corrente sostentamento del primo e colui che provvede materialmente alle sue esigenze. Ciò che decisamente rileva, perciò, ai fini della legittimazione, è che il genitore di cui trattasi sia appunto la figura di riferimento del figlio per il suo corrente sostentamento e colui che provvede materialmente alle sue esigenze: elemento, questo, rispetto al quale la convivenza ha valore puramente inferenziale.

5.2.1. Così chiarita la finalità, sostanzialmente probatoria a livello indiziario, da attribuirsi al fatto della coabitazione, ritiene il Collegio che debba darsi continuità, con le precisazioni di cui si dirà,

all'orientamento di questa Corte (Cass. n.11320/2005; Cass. n.14241/2017 e n.12391/2017 non massimate) secondo il quale non può darsi dirimente rilevanza al solo dato temporale della permanenza del figlio presso l'abitazione del genitore già collocatario. Mentre il rapporto coniugale è connotato di regola da una quotidiana coabitazione e dalla unicità di interessi familiari, quello di filiazione può essere più spesso caratterizzato, in presenza di peculiari e personali interessi del figlio, specie se maggiorenne, da una sua presenza solo saltuaria per la necessità di assentarsi con frequenza per motivi di studio o di lavoro anche per non brevi periodi (così Cass. n.11320/2005).

La sporadicità dei rientri presso l'abitazione del genitore, stante le ragioni dell'allontanamento, non comporta affatto, per ciò solo, che siano mutati i precedenti assetti di contribuzione familiare. Una frequentazione solo saltuaria della casa da parte del figlio non è, infatti, incompatibile con la persistenza di un più intenso legame di comunanza di vita con uno solo dei genitori, tale che sia quest'ultimo a restare la figura di riferimento per il corrente sostentamento del figlio e a provvedere materialmente alle sue esigenze.

In altri termini, come rimarcato anche dalla Procura Generale, pur in difetto della prevalenza temporale della presenza del figlio nella casa del genitore già collocatario, quest'ultimo e la sua casa potranno essere rimasti per il primo un punto di riferimento stabile del nucleo familiare, sebbene "ristretto" all'esito della separazione coniugale, stante la sistematicità del ritorno del figlio studente in quel luogo, compatibilmente con i suoi impegni universitari o, in generale, di studio. Soprattutto, poi, potrà verificarsi in concreto che sia quel genitore, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, a provvedere materialmente alle esigenze del figlio stesso, anticipando

ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.

Nel concorso di dette circostanze, il cui accertamento non può che essere rimesso ai giudici di merito, trova giustificazione la legittimazione *iure proprio* di cui si sta trattando, sempre che sia mancata la richiesta in via giudiziale, da parte del figlio maggiorenne, di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento (Cass. n.12392/2017, non massimata, per l'affermazione del principio secondo cui la legittimazione attiva resta al genitore in mancanza di richiesta giudiziale di versamento diretto del figlio).

5.2.2. Ritiene, pertanto, il Collegio di dover dissentire dall'indirizzo espresso in alcune pronunce di questa Corte (cfr. Cass.n.4555/2012 e Cass.n.18075/2013) secondo cui, anche nelle ipotesi di allontanamento del figlio per motivi di studio, la persistenza della legittimazione *iure proprio* del genitore già collocatario deve valutarsi in base al criterio discrezionale della prevalenza temporale della coabitazione, potendo mutarsi i principi affermati sull'assegnazione della casa familiare.

In relazione a quest'ultima tematica, il parametro della prevalenza temporale è certamente dirimente, atteso che è solo l'effettiva e fisica presenza del figlio nella casa familiare a giustificare l'assegnazione al coniuge già collocatario, sicché detta assegnazione va negata se difetta la prevalenza temporale effettiva della presenza del figlio nell'abitazione. Invece, con riguardo alla legittimazione *iure proprio* del genitore a richiedere all'ex coniuge il contributo per il mantenimento del figlio, nella particolare ipotesi di suo allontanamento per motivi di studio, la casa ove vive il coniuge già collocatario assume rilevanza solo come luogo di "ritorno" e ritrovo del nucleo familiare nei termini di cui si è detto, sicché non è pertinente, ai fini che qui interessano e per quanto precisato,

l'accertamento dell'assidua o prevalente frequentazione della casa da parte del figlio.

5.3. Facendo applicazione dei principi suesposti al caso di specie, le doglianze sono infondate, laddove il ricorrente assume la carenza di legittimazione attiva della (omissis) perché difetta la coabitazione prevalente del figlio presso la sua casa.

Occorre premettere che non è in discussione che sia dovuto il mantenimento al figlio maggiorenne, studente universitario "modello", e non autosufficiente, né risulta, in base a quanto esposto nel decreto impugnato e a quanto dedotto dalle parti, che egli abbia richiesto al padre la corresponsione diretta dell'assegno, a modifica di quanto previsto nella sentenza di separazione coniugale, intervenendo in giudizio oppure esperendo autonoma azione.

Ciò posto, la Corte territoriale, dopo aver precisato di non condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il genitore è legittimato a chiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio solo se quest'ultimo abiti in prevalenza presso la sua casa, ha ravvisato sussistente la legittimazione concorrente della reclamante in quanto genitore a cui il figlio faceva capo per reperire le risorse necessarie per soddisfare le sue esigenze, a cui non poteva provvedere autonomamente. L'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello è, dunque, consistito nell'individuare la madre come soggetto di riferimento per il corrente e materiale sostentamento economico del figlio trasferitosi in altra città per motivi di studio, ossia per necessità di istruzione e per scelta dello stesso figlio, condivisa dalla madre ed avversata dal padre, anche giudizialmente senza esito positivo.

Le censure si incentrano, per un verso e principalmente, sulla questione della sporadicità della coabitazione del figlio con la madre,

che non ha, invece, rilevanza dirimente in base alle considerazioni in diritto sopra espresse (§ 5.2), sicché ne discende l'infondatezza per quanto si è precisato.

Per altro verso, il ricorrente, senza censurare specificamente il fatto posto a base della decisione impugnata (materiale e corrente sostentamento della madre necessario per mantenere il figlio a (omissis) con la relativa anticipazione di ogni spesa), deduce che il figlio si gestisce autonomamente, dato che gli assegni di mantenimento corrisposti dal padre venivano versati dalla madre su un conto corrente intestato al giovane, nonché si limita genericamente a sostenere di contribuire «*alle spese straordinarie, specie quelle universitarie e concordate col figlio*», richiamando una "nota di WhatsApp", prodotta in primo grado come doc.n.5, indicata come risalente al settembre 2014, da cui risulterebbero le nuove condizioni economiche concordate con il figlio, peraltro, per quanto è dato comprendere, con un aumento del contributo (raddoppiato rispetto a quello iniziale di €200) solo a carico della madre.

In disparte ogni considerazione sulla valenza di quel documento, del quale non vi è cenno nel decreto impugnato, ai fini della prova dell'accordo asseritamente intervenuto tra padre e figlio, che non risulta aver mai avanzato richiesta di corresponsione diretta del contributo di mantenimento dovuto dal padre, le doglianze sono inammissibili perché genericamente formulate e neppure specificamente riferibili alla *ratio decidendi* del decreto impugnato di cui si è detto.

6. Anche il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

6.1. Il ricorrente si duole della suddivisione in parti paritarie tra gli ex coniugi del disposto aumento del contributo di mantenimento (€450 a

90

carico di ciascuno) per mancata considerazione delle sue condizioni reddituali, lamentando anche omessa motivazione.

La Corte d'appello ha, invece, motivato in modo idoneo, non inferiore al minimo costituzionale (Cass. S.U.n.8053/2014), la statuizione sul punto e le ulteriori doglianze, relative alla valutazione della capacità reddituale del padre, libero professionista, sollecitano, in realtà, inammissibilmente una rivalutazione del merito.

7. In conclusione il ricorso di cui al n.1634/2016 R.G. va rigettato.

8. Considerata la parziale difformità di orientamento di questa Corte sulle questioni dirimenti rispetto a precedenti pronunce, le spese del presente giudizio sono compensate per metà e le residue spese, liquidate nell'intero come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente.

9. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).

QC

10. Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso di cui al n.20675/2016 R.G. e rigetta il ricorso di cui al n.1634/2016, compensa per metà le spese del presente giudizio e condanna il ricorrente alla rifusione della residua metà di dette spese, liquidate,

nell'intero, in complessivi €6.400, di cui €400 per esborsi, oltre spese generali, nella misura del 15 per cento, ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.


QW

Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.


Così deciso in Roma lì 16 settembre 2020.

Il Consigliere Estensore


Clotilde Parise



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE



Il Presidente
Carlo De Chiara



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il..... **31 DIC. 2020**

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone

